

ANTONIO SODA. Signor Presidente, francamente noi avremmo preferito l'originario testo della Commissione, alla luce delle perplessità che lei stesso, Presidente, ha espresso sulla dubbia costituzionalità di un provvedimento autoritativo che peraltro non è di « affidamento » dei beni, come è scritto nell'emendamento Calderisi 7.6, che comunque andrà corretto nel senso di sostituire alla parola « affidamento » la parola « trasferimento », perché questa è l'essenza del *trust*. Nel *trust*, a differenza che negli istituti di società fiduciarie di diritto italiano, si trasferisce la proprietà e sostanzialmente la *trustee* ha i poteri formali del proprietario, tanto è vero che può persino vendere i beni.

Anche noi abbiamo avuto dei dubbi che un provvedimento siffatto possa ledere, per un verso, l'articolo 41, proprio per la sua natura ablativa e, per altro verso, anche il principio costituzionale dell'autonomia negoziale. Quindi, eravamo orientati nel senso che la decadenza, prima accertata dall'autorità e poi pronunciata dal Presidente della Repubblica, nella sua veste di organo supremo di garanzia, fosse una strada politicamente più forte e anche giuridicamente più praticabile. I dubbi di costituzionalità in riferimento all'articolo 92, sui poteri nominati del Presidente della Repubblica, e forse anche la riflessione che la natura ablativa di questo provvedimento è comunque temporanea, perché riferita alla durata del mandato, ed è comunque rimuovibile per effetto di una manifestazione di volontà del chiamato alla carica pubblica, che in qualsiasi momento può dimettersi dalla carica e riacquistare la piena proprietà dei beni, ci portano ad attenuare i dubbi su questa ultima formulazione del relatore Frattini ed a mantenerne soltanto qualcuno in relazione all'articolo 92.

Tuttavia, anche per lasciare una traccia di questo dibattito che può servire all'altro ramo del Parlamento, dirò che non sempre, attraverso la legge ordinaria, risulta impossibile rimuovere le cariche pubbliche più alte. Già in Comitato ristretto ho fatto presente che, nella nostra legisla-

zione ordinaria, un Presidente del Consiglio o un ministro che per fatti anche pregressi alla loro carica fossero raggiunti da una sentenza di condanna anche per un fatto non eccezionale (ma che comporti, ad esempio, una pena detentiva di tre anni), per i meccanismi della nostra legislazione penale entrerebbero in una fase di interdizione temporanea dai pubblici uffici. Sarebbe quindi inconcepibile la permanenza di un Presidente del Consiglio interdetto o inabilitato alle funzioni pubbliche in virtù di questa sentenza di condanna.

Ho fatto questo esempio per sottolineare che nella legislazione ordinaria sono previsti già oggi — sia pure nella sfera penale — limiti e condizioni all'esercizio di cariche pubbliche (anche di quelle più alte come il Presidente del Consiglio), a prescindere dal venir meno del rapporto di fiducia con le Camere, in quanto viene meno una qualità del soggetto.

Quindi, nella legge ordinaria sul conflitto di interessi si poteva e si può certamente introdurre una sanzione come la decadenza, considerato che il Presidente del Consiglio o il ministro, quando vengono nominati, prestano giuramento di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi e non possono esordire nell'attività politico-parlamentare con uno strappo alla prima legge che ad essi si dirige e che fa loro obbligo di rimuovere i conflitti di interesse.

Ma tant'è: non ci intestardiamo su questa tesi e possiamo accedere a quella proposta dal relatore con la combinazione dei vari emendamenti, tra cui quello sottoscritto dai colleghi Calderisi e Mancuso (ripeto, con le precisazioni consistenti nella sostituzione della parola « trasferimento » con la parola « sottoscrizione »). Possiamo altresì accedere alla tesi del « doppio binario » per quanto riguarda le sanzioni. Il Presidente del Consiglio o il ministro che lasciano decorrere inutilmente i termini per rimuovere il conflitto di interessi senza provvedere all'alienazione dei beni o al conferimento in proprietà al *trust* hanno violato la legge e quindi possono ricevere come prima san-

zione sostitutiva l'intervento dell'autorità che definisce il contratto di segregazione nello stesso *trust* dei loro beni.

Parallelamente può attivarsi un meccanismo di sanzione politica: un Presidente del Consiglio che venga « salvato » da questo intervento autoritativo e per il quale permanga comunque la lesione da lui compiuta nei confronti della legge non può essere esente da una qualche forma di sanzione. Di qui la comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, se si tratta di un ministro o di un sottosegretario, ai Presidenti delle Camere per l'emanazione dei provvedimenti di competenza, come si dice nell'emendamento della Commissione.

Ecco quindi la mia proposta. Possiamo aderire a condizione che nell'emendamento 7.14 della Commissione si aggiunga la previsione per cui i Presidenti delle Camere rimettono la questione del conflitto di interessi non risolto o dell'incompatibilità alle rispettive Assemblee. Che almeno si svolga il dibattito, che vengano presentate le eventuali mozioni o le censure fino alla sfiducia e quindi alla revoca e alla decadenza! In questo modo il sistema trova un punto di conclusione, ma è estremamente riduttivo fermarsi alla trasmissione per i provvedimenti di competenza. In questi termini aderiamo al pacchetto complessivo proposto.

PRESIDENTE. Stiamo adottando una interpretazione molto « lasca » del regolamento, ma è tutto sommato utile per uscire da una questione assai delicata.

Consento pertanto che si svolga un giro di opinioni a tale riguardo. Mai vedere tre cultori di diritto pubblico seduti insieme, perché la rovina è certa!

FRANCO FRATTINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO FRATTINI, *Relatore*. Aderisco alla proposta del collega Soda e colgo l'occasione per proporre di sostituire nel-

l'emendamento 7.14 della Commissione le parole: « l'adozione dei provvedimenti di loro rispettiva competenza » con le parole: « l'adozione delle determinazioni di loro competenza ». Non si tratta di provvedimenti di amministrazione, semmai di alta amministrazione, se non politici.

GIANCLAUDIO BRESSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, aderiamo alla proposta del relatore perché consente di risolvere la questione probabilmente più controversa del testo sottoposto all'esame dell'Assemblea. Seguendo quanto proposto dal relatore, ripristiniamo un percorso rettilineo ed eliminiamo tutte le possibilità di interpretare il provvedimento in modo non conforme al dettato della Costituzione vigente, che altrimenti avrebbero rischiato di vanificare completamente il senso del provvedimento in esame.

Credo che la proposta formulata dal relatore sia pienamente accoglibile e non presenti alcun problema di costituzionalità, nemmeno per quanto concerne l'ipotesi avanzata dall'onorevole Soda in relazione al principio costituzionale dell'autonomia negoziale. La proposta dell'onorevole Frattini suggerisce un rimedio che, proprio perché non ha il carattere definitivo dell'espropriazione, ma affida temporaneamente la gestione del patrimonio del soggetto interessato al *blind trust*, è pienamente riconducibile alla previsione dell'articolo 42, secondo comma, della Costituzione, laddove si affronta il problema dei modi di acquisto e di godimento della proprietà. Altra cosa sarebbe stata forzare il senso dell'articolo 92, prevedendo la decadenza.

Voglio ricordare — e basta rivedere al riguardo i lavori preparatori della Costituzione — che fu espressamente prevista la non possibilità per il Capo dello Stato di revocare il Presidente del Consiglio dei ministri. Se avessimo seguito questa strada, che politicamente è molto corretta

e che condivido — da qui la necessità di inviare un messaggio, di presentare un ordine del giorno o di redigere un documento, sul quale auspico troveremo tutti l'accordo nella Commissione bicamerale, per prevedere nel nuovo testo della Costituzione la possibilità di decadenza in caso di non ottemperanza da parte del soggetto interessato alla normativa sul conflitto di interessi —, avremmo probabilmente commesso un errore irrimediabile che avrebbe cancellato il senso dell'iniziativa stessa.

Così facendo, mi pare che riportiamo il provvedimento nell'alveo di quella regolarità, di quella correttezza e di quella razionalità che hanno contraddistinto i lavori della Commissione.

GIACOMO GARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, l'osservazione fatta poco fa dal collega Soda circa l'improprietà del termine « affidamento » adoperato negli identici emendamenti Bressa 7.3, Boato 7.4 e Calderisi 7.5 mi trova d'accordo. In effetti, la Commissione si era già posta il problema, tant'è che nell'emendamento 7.11 della Commissione il termine inizialmente adoperato, cioè quello di conferimento, è sostituito dal termine « trasferimento ».

D'altro canto, dobbiamo tener presente che non possiamo lasciare nello stesso testo i termini « conferimento » e « affidamento » e mi pare sia senz'altro da condividersi l'osservazione del collega Soda circa l'opportunità di adoperare il termine « trasferimento » come propone la Commissione.

Per quanto riguarda l'ipotesi di uno dei tanti soggetti, perché si è allargato il teatro dei destinatari di questa norma — non ci sono più solo il Presidente del Consiglio ed i ministri, ma anche i commissari, le *authority*, gli amministratori di determinate società di interesse nazionale — non necessariamente nell'inutile decorso del termine assegnato per compiere la propria scelta si deve vedere un'opera-

zione fraudolenta e dolosa; uno dei tanti soggetti potrebbe infatti aver fatto « il giro delle sette chiese », cioè aver contattato inutilmente le varie società senza riuscire a trovare un interlocutore che prendesse sul serio l'offerta. Pertanto non me la sentirei di criminalizzare in ogni caso i tanti soggetti destinatari di questa normativa perché ci possono essere delle fattispecie nelle quali, operato un pur diligente sondaggio sul mercato, non si è riusciti a trovare la società di *trust* disponibile ad assumersi il trasferimento e la gestione.

Per quanto riguarda l'eliminazione dal testo del comma 3 dei provvedimenti di revoca dei titolari, mi pare di poter ribadire che non vi sono nella Costituzione ipotesi di decadenza o di revoca esplicite e tanto meno può farsi riferimento ad una decadenza virtualmente prevista; non mi pare quindi che sia una strada praticabile quella di prevedere con una legge ordinaria una sanzione di rango costituzionale. Quanto alla preoccupazione del Presidente di cui al terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione, l'espressione « fini sociali » è talmente onnivale che certamente sottende ragioni di interesse pubblico; francamente, quindi, non mi pare ravvisabile l'ostacolo segnalato.

Per tutte queste ragioni, il testo da ultimo riformulato dal relatore mi pare meritevole di approvazione e in tale quadro preannuncio il voto favorevole del gruppo di forza Italia sull'emendamento 7.14 della Commissione.

SERGIO COLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Il gruppo di alleanza nazionale è d'accordo con le proposte formulate; desidero però fare qualche rilievo. Nella sua relazione il collega Fratini ha parlato di casi straordinariamente gravi, e il collega Garra ha evidenziato come stabilire la gravità sia molto importante, anche perché sussistono casi che non riguardano i membri del Governo in

relazione ai quali l'*authority* potrebbe trovare grandi difficoltà a risolvere il problema anche senza essere in malafede. Rivolgo quindi un invito a tipicizzare le condotte in modo che si possa parlare di conseguenze solo in casi straordinariamente gravi.

Il secondo rilievo è in realtà una perfetta adesione alle compiute osservazioni dell'onorevole Soda il quale, in attesa che l'argomento sia inserito nell'ambito della riforma istituzionale, ha prospettato una soluzione convincente che non in modo surrettizio ma formale dà la stura ad un'effettività di intervento a livello di sanzione.

Mi riferisco alla necessità che le Camere discutano sull'argomento in relazione ad una determinata condotta e si passi alla sfiducia nei confronti del protagonista di una violazione, così come noi abbiamo enunciato. È un aspetto che giudico molto edificante e pregnante e che risolve il problema nelle more della riforma istituzionale.

PIETRO FONTANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO FONTANINI. Signor Presidente, desidero dichiarare l'insoddisfazione del mio gruppo per il compromesso raggiunto, insoddisfazione che deriva probabilmente dal fatto che su questo elemento stiamo svuotando la norma. Al terzo comma dell'articolo 7 si prevedono le incompatibilità e le relative sanzioni, mentre con il compromesso politico ora raggiunto la norma viene ridimensionata, per cui noi siamo favorevoli al mantenimento del testo approvato dalla Commissione, che risulta chiaro e leggibile, anche se può adombrare qualche piccolo problema di tipo costituzionale. La procedura prospettata (per esempio i rinvii ai Presidenti delle Camere) non consente l'applicazione di questa legge, nel senso che non verranno risolti i problemi di incompatibilità.

PRESIDENTE. Chiuderei qui il giro di opinioni sulla questione sollevata dal relatore. Torniamo nell'ortodossia parlamentare.

TULLIO GRIMALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Può parlare per dichiarazione di voto.

TULLIO GRIMALDI. Vorrei sapere se faccio parte del « giro » o no.

SERGIO COLA. È fuori posto !

PRESIDENTE. Parlerà dopo perché non siamo in sede di dichiarazione di voto.

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, io faccio parte del Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Allora perché non si siede al banco della Commissione ?

Proprio perché fa parte del Comitato dei nove, onorevole Grimaldi, le consento di parlare per dire se è favorevole alla proposta del relatore, perché poi potrà parlare per dichiarazione di voto.

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, parlo su tale questione come hanno fatto i colleghi, avvalendomi del tempo a disposizione del mio gruppo. Non chiedo altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TULLIO GRIMALDI. La ringrazio.

Come ha ricordato il relatore Frattini, sulla questione si è svolto un dibattito molto approfondito in seno al Comitato dei nove, ma ho l'impressione che fra le due soluzioni che si potevano adottare, quella della decadenza o quella del trasferimento dei beni *ex officio*, quest'ultima soluzione rischia di essere di maggiore contrasto con la Costituzione rispetto all'altra. Qui operiamo un trasferimento d'ufficio, cioè di autorità, in presenza di un'inerzia, nel senso che non c'è una volontà negoziale espressa da parte del

soggetto titolare dei beni né si può obiettare che in altri casi, come nel contratto preliminare, l'autorità giudiziaria interviene con una sentenza dichiarativa e quindi costituisce quel trasferimento che il soggetto non ha posto in essere. In quel caso una volontà negoziale era stata già espressa e l'eventuale sentenza di un tribunale si sostituisce a quella volontà che non è stata espressa.

Qui, invece, avremmo una sorta di espropriazione o di trasferimento d'ufficio che potrebbe contrastare non con il dettato dell'articolo 41, ma con tutta una serie di altri articoli della Costituzione perché si viene a ledere l'autonomia negoziale della parte e soprattutto il riferimento al bene.

Riguardo alla questione della decadenza dichiarata nel caso in cui non venga eliminato il conflitto di interesse, credo che essa non comporti quel contrasto costituzionale così violento che è stato denunciato. Perché? Il collega Soda ricordava il caso possibile di un Presidente del Consiglio o di un ministro condannato per un determinato reato e che abbia quindi perso la capacità (cioè che abbia avuto un'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici); vi potrebbero però essere anche altri casi di incompatibilità non riferite a beni — come in questo caso — ma, ad esempio, a determinate condizioni di salute. Ciò non è previsto dalla Costituzione, ma le condizioni di salute potrebbero porre il soggetto nella impossibilità fisica di espletare il proprio mandato; e quindi in questo caso dovrebbe intervenire certamente un'autorità per dichiarare l'incompatibilità — in tal caso fisica — e revocarlo dall'incarico.

Tra i poteri eventuali del Presidente della Repubblica potrebbe rientrare anche questo, riferito all'articolo 92. In tal caso, il contrasto risulterebbe attenuato per quanto riguarda i ministri, perché questi ultimi potrebbero essere revocati più facilmente (vi sono anche degli esempi recenti).

Detto questo, va anche rilevato che, nel caso di specie, l'inerzia del soggetto titolare, cioè il Presidente del Consiglio o un

ministro, è un fatto politico di una gravità estrema. È quella gravità estrema che poi lo pone, oltre a commettere una violazione palese della legge, anche in una grave condizione di incompatibilità che non può essere assolutamente tollerata dall'ordinamento. È vero che qui noi operiamo in un vuoto normativo, nell'ambito di una mancata previsione normativa anche a livello costituzionale, ma per la completezza dell'ordinamento giuridico dovremmo pervenire anche ad ipotizzare la possibilità, da parte del Capo dello Stato, di poter dichiarare la decadenza e quindi di nominare eventualmente un altro Presidente del Consiglio.

Poiché siamo al limite delle questioni di costituzionalità (è quindi preferibile che una legge proposta in questa sede non accentui tale contrasto), mi sembra che la soluzione adottata (quella, cioè, di rimettere la questione di incompatibilità, una volta dichiarato alle autorità competenti — Presidente della Repubblica o Presidente del Consiglio — ed alle Camere) debba però essere avallata anche dalla procedura suggerita dal collega Soda (mi pare che questa sia la condizione per accettare tale espediente) di rimettere alle Camere la questione per un dibattito parlamentare, perché esse in quella sede potrebbero trarre le conclusioni dalla mancata cessazione dell'incompatibilità nel conflitto di interesse. Le Camere potrebbero quindi eventualmente pervenire alla presentazione di una mozione di sfiducia.

In conclusione, noi aderiamo alla soluzione proposta a condizione — come suggeriva il collega Soda — che sia inclusa questa precisazione nell'emendamento 7.14 della Commissione.

PRESIDENTE. Pregherei il relatore di esprimere il parere della Commissione sull'emendamento Veltri 7.7...

FRANCO FRATTINI, Relatore. Presidente, credo che l'emendamento Veltri 7.7 sia stato erroneamente inserito qui...

PRESIDENTE. Infatti va collocato dopo l'emendamento Piscitello 8.1.

FRANCO FRATTINI, *Relatore*. Esattamente.

PRESIDENTE. Dovrebbe infine esprimere il parere della Commissione sul proprio emendamento 7.15.

FRANCO FRATTINI, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sul proprio emendamento 7.15.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ERNESTO BETTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica*. Signor Presidente, il Governo esprime adesione ad un compromesso che non è politico, ma che è semplicemente il frutto di un ragionamento e di una maturazione collettiva. Concorda quindi con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Armaroli 7.10...

SERGIO COLA. Lo ritiriamo, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cola.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.16 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 308

Maggioranza 155

Hanno votato sì 307

Hanno votato no 1

Sono in missione 40 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.11 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti 314

Votanti 313

Astenuti 1

Maggioranza 157

Hanno votato sì 313

Sono in missione 40 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.12 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 314

Maggioranza 158

Hanno votato sì 314

Sono in missione 40 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 310

Maggioranza 156

Hanno votato sì 8

Hanno votato no 302

Sono in missione 40 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.13 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 313
Votanti 312
Astenuti 1
Maggioranza 157
Hanno votato sì 304
Hanno votato no 8
Sono in missione 40 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 7.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 308
Votanti 307
Astenuti 1
Maggioranza 154
Hanno votato sì 14
Hanno votato no 293
Sono in missione 40 deputati).

Passiamo all'emendamento 7.14 della Commissione.

Tale emendamento è stato riformulato e, per maggiore chiarezza, do lettura del testo definitivo: Al comma 2, dopo le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri » inserire le parole: « per l'adozione delle determinazioni di loro competenza. I Presidenti delle Camere rimettono la questione alle rispettive Assemblee ».

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.14 della Commissione, nel testo riformulato, accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e votanti* 321
Maggioranza 161

Hanno votato sì 305
Hanno votato no .. 16).

Ricordo che l'emendamento Calderisi 7.5 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Bressa 7.3, Boato 7.4 e Calderisi 7.6.

FRANCO FRATTINI, *Relatore*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO FRATTINI, *Relatore*. Ricordo che la parola « sottoscrizione » è stata sostituita dalla parola « adesione ».

ANTONIO SODA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Mi sembrava che fosse stata accolta la mia proposta: il conferimento in *trust* non è un semplice affidamento ma un trasferimento.

PRESIDENTE. Quindi, deve leggersi « contratto di trasferimento ».

Per chiarezza, do lettura del testo degli identici emendamenti Bressa 7.3, Boato 7.4 e Calderisi 7.6: « L'Autorità, entro i dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce il contratto del trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data della sottoscrizione decorrono gli effetti del contratto non stipulato dal titolare del patrimonio ».

ANTONIO SODA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, si deve leggere « Dalla data dell'adesione », non « Dalla data della sottoscrizione ».

FRANCO FRATTINI, *Relatore*. Sono d'accordo con l'osservazione dell'onorevole Soda.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bressa 7.3, Boato 7.4 nel testo riformulato e Calderisi 7.6, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	320
<i>Maggioranza</i>	361
<i>Hanno votato sì</i>	302
<i>Hanno votato no ..</i>	18).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.15 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	320
<i>Votanti</i>	318
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	160
<i>Hanno votato sì ...</i>	318).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	321
<i>Votanti</i>	304
<i>Astenuti</i>	17
<i>Maggioranza</i>	153
<i>Hanno votato sì ...</i>	304).

(Esame dell'articolo 8 - A.C. 1236)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A - A.C. 1236 sezione 8)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FRANCO FRATTINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Piscitello 8.1.

Per quanto riguarda l'emendamento Veltri 8.7 (ex 7.7), chiedo al presentatore se è disponibile a riformularlo nel modo seguente, premesso che l'emendamento in questione incide sull'ultimo rigo dell'articolo 8, comma 3: « Ricevendo ogni semestre il reddito del loro patrimonio, che non può superare il miliardo di lire ».

Ciò vuol dire che, mentre la rendicontazione resa dal gestore al titolare è trimestrale, affinché l'interessato possa seguirla, l'erogazione del reddito è semestrale, come propone l'onorevole Veltri, e vi è un limite di un miliardo di lire per l'importo.

La Commissione esprime poi parere favorevole sui suoi emendamenti 8.3 e 8.2.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ERNESTO BETTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

ELIO VELTRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Signor Presidente, accolgo la proposta di riformulazione presentata dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Veltri.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Piscitello 8.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	323
<i>Votanti</i>	321
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	161
<i>Hanno votato sì</i>	2
<i>Hanno votato no</i> .	319).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Veltri 8.7, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	328
<i>Votanti</i>	229
<i>Astenuti</i>	99
<i>Maggioranza</i>	115
<i>Hanno votato sì</i>	226
<i>Hanno votato no</i>	3).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 8.3 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	322
<i>Votanti</i>	321
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	161
<i>Hanno votato sì</i> ...	321).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2 della Commissione.

FRANCO FRATTINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO FRATTINI, *Relatore*. Presidente, per una maggiore correttezza nella formulazione di questo emendamento, invece di scrivere: « Al termine del *trust*, » sarebbe meglio scrivere: « Alla data di cessazione dalla carica, ».

PRESIDENTE. Così usiamo parole della lingua italiana: mi pare più giusto! Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 8.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	317
<i>Maggioranza</i>	159
<i>Hanno votato sì</i>	316
<i>Hanno votato no</i>	1).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	320
<i>Votanti</i>	318
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	160
<i>Hanno votato sì</i> ...	318).

(Esame dell'articolo 9 - A.C. 1236)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, nel testo della Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 1236 sezione 9).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	320
<i>Votanti</i>	317
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	159
<i>Hanno votato sì ... 317).</i>	

(Esame dell'articolo 10 - A.C. 1236)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (vedi l'allegato A - A.C. 1236 sezione 10).

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione.

FRANCO FRATTINI, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Migliori 10.1 e sull'emendamento 10.2 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ERNESTO BETTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 10.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	315
<i>Votanti</i>	312
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	157
<i>Hanno votato sì ... 312).</i>	

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 10.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	320
<i>Votanti</i>	318
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	160
<i>Hanno votato sì ... 318).</i>	

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	324
<i>Votanti</i>	322
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	162
<i>Hanno votato sì ... 322).</i>	

Come comunicato in precedenza, a questo punto sospendiamo l'esame del provvedimento.

Il seguito del dibattito è pertanto rinviato ad altra seduta.

Proposta di assegnazione in sede legislativa di un progetto di legge (ore 19,28).

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione, in sede legislativa, della seguente proposta di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

CONTENTO: « Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori » (già approvata dalla I Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (4059-B).

Per la risposta a strumenti del sindacato ispettivo (ore 19,29).

GIACOMO GARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta ad una mia interpellanza, presentata il 4 giugno 1997, diretta al ministro del tesoro. Riguarda il conferimento di consulenze ed altre — a mio avviso — irregolarità riscontrate nella gestione del Banco di Napoli ed in altri enti, come l'ASI. Abbiamo atteso i nove mesi fatidici: dobbiamo proprio aspettare un anno? Prego quindi la Presidenza di sollecitare un riscontro da parte del Governo.

PRESIDENTE. Potrebbe essere un parto equino, onorevole Garra...

GIACOMO GARRA. Speriamo di no, Presidente.

PRESIDENTE. Comunque la Presidenza interesserà il Governo per il suo sollecito, onorevole Garra.

ENZO TRANTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENZO TRANTINO. Signor Presidente, mi permetto di sollecitare la risposta ad un'interrogazione per la quale l'attesa è diventata ormai biblica. Riguarda la località di Ginostra nell'isola di Stromboli, per noi una delle perle che tutti ci invidiano; ma così non appare, per l'insensibilità del Governo.

L'interrogazione è datata 22 ottobre 1997 ed è rivolta al ministro dell'ambiente. In essa si ricordava che da molto tempo è stato riconosciuto il diritto degli abitanti di Ginostra all'approdo marittimo; la sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali della regione siciliana ha individuato la località Lazzaro per la realizzazione dell'opera, già finanziata; i lavori sono stati immediatamente sospesi al loro inizio, per la mancanza della valutazione di impatto ambientale (mai richiesta dalla regione), vanificando le attese. In seguito ad una conferenza dei servizi tenutasi presso il Ministero dell'ambiente il 28 gennaio 1992 sono state individuate le condizioni a cui subordinare la realizzazione dell'opera, per preservare la peculiarità paesaggistica e ambientale del territorio.

Infine, nel piano paesaggistico sottoposto dall'amministrazione comunale alle popolazioni interessate di Stromboli e Ginostra il 27 settembre del 1997 è stato esplicitamente disposto il divieto di speculazioni edilizie e di introduzione di mezzi a combustione interna. A questo punto ci chiediamo, visto che tutte le norme di salvaguardia sono state rispettate, visto che siamo alla vigilia della stagione balneare, che è l'unico momento di profitto e, nello stesso tempo, di visibilità e di cultura per Ginostra, se dobbiamo attendere i tempi di Noè perché si realizzi un'opera che ha tutte le carte in regola perché possa essere avviata a conclusione.

Le chiedo, onorevole Presidente, di intervenire presso il ministro dell'ambiente, perché non credo che si dimostri

sensibilità (e, ritengo, neppure educazione parlamentare) facendo attendere da ottobre fino ad oggi una risposta.

PRESIDENTE. Onorevole Trantino, la Presidenza prende atto del suo sollecito: speriamo che si possa avere una risposta per la stagione balneare.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 22 aprile 1998, alle 9:

1. — Interpellanze e interrogazioni.

2. — Assegnazione a Commissione in sede legislativa della proposta di legge n. 4059-B.

3. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

CAPARINI; VELTRI; BERLUSCONI ed altri; PISCITELLO ed altri: Norme in materia di conflitti di interesse (1236-3612-4410-4488).

— *Relatore:* Frattini.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni in materia di attività produttive (4231).

— *Relatori:* Edo Rossi per la maggioranza; Barral di minoranza.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica lettone, fatto a Riga il 23 ottobre 1996 (3593).

— *Relatore:* Zacchera.

6. — *Seguito della discussione del progetto di legge costituzionale:*

Revisione della parte seconda della Costituzione (3931).

— *Relatori:* D'Alema, *Presidente;* senatore D'Onofrio, *sulla forma di Stato,* senatore Salvi, *sulla forma di governo e sulle pubbliche amministrazioni,* senatrice Dentamaro, *sul Parlamento e le fonti normative,* Boato, *sul sistema delle garanzie.* *Relatore di minoranza:* Armando Cossutta.

La seduta termina alle 19,30.

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI ETTORE PERETTI, ORESTE ROSSI E MARIO PEZZOLI SUL DISSEGNO DI LEGGE N. 3838-B

ETTORE PERETTI. I deputati del CCD si asterranno dalla votazione della legge comunitaria. Desidero comunque accompagnare questa dichiarazione con alcuni brevi considerazioni critiche.

Le scelte principali compiute con tale provvedimento sono quelle espresse nella parte generale dalla quale si possono evidenziare i seguenti punti: eccessivo uso della delega legislativa; rafforzamento solo formale del ruolo del Parlamento; forzature per esautorare il Parlamento delle proprie funzioni (testi unici).

Nonostante il lungo e travagliato iter il testo ancora non è soddisfacente. Se da una parte non è più possibile discutere sull'opportunità o meno di approvare il testo per i ritardi accumulati, dall'altra una forza di opposizione non può non rimarcare i vizi di base di questo provvedimento che, dietro una serie di buoni propositi, risulta fortemente inadeguato rispetto alle esigenze che derivano dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Ancora una volta infatti, sulla scia di un cronico ritardo, il disegno di legge presentato dal Governo intriso di un uso sproporzionato, eccessivo e talvolta incostituzionale della delega legislativa.

La soluzione quindi è sempre la stessa, quella di ampie deleghe in bianco, solu-

zione antidemocratica — che spoglia il Parlamento della sua funzione e che da sempre è oggetto di dure critiche — con motivazioni poco chiare. È di tutta evidenza infatti che l'argomento usato più volte, secondo il quale con l'approvazione del disegno di legge si porrebbe fine a 39 procedure di infrazione contro il nostro paese, è in realtà poco convincente. Si tratta infatti di una attuazione virtuale richiedendo la maggior parte delle direttive l'emanazione di decreti legislativi da parte del Governo che potrebbero ritardare ulteriormente l'attuazione stessa. Né è possibile motivare tale scelta con la lentezza del Parlamento nell'approvare le leggi perché è dimostrato che i ritardi in Italia nell'attuazione delle direttive comunitarie non dipendono solo dal Parlamento ma anche dalle resistenze nella pubblica amministrazione e dal Governo. Infatti, per le precedenti leggi comunitarie passate spesso le deleghe non sono state esercitate nei termini e ci sono volute continue proroghe (direttive per le quali è stata conferita la delega nel 1991 sono state attuate con decreto legislativo nel 1996).

Le modifiche alla legge Fabbri n.183 del 1986 e alla legge La Pergola n.86 del 1989 che dovrebbero consentire una partecipazione maggiore del Parlamento alla fase di formazione della norma comunitaria e alla sua attuazione nel diritto interno non sono sufficienti: serve un cambiamento di atteggiamento da parte del Governo che non sembra affatto essere intervenuto neppure nel corso dell'approvazione della stessa comunitaria. Un esempio è dato dalla formulazione dell'articolo 10 (« Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie ») dove si autorizza il Governo ad emanare testi unici definiti « compilativi » ma sostanzialmente innovativi in quanto si autorizza il Governo ad « apportarvi le integrazioni e modificazioni necessarie ». Come è noto per modificare o integrare una disposizione di legge è necessario disporre di un potere normativo, pertanto la disposizione che autorizza a modificare equivale ad una

delega legislativa. Tale delega però è in bianco in quanto non ne è determinato l'oggetto come richiesto dalla Costituzione. Quello che sconvolge è che sia alla Camera che al Senato il problema è stato sollevato con forza ma la determinazione del Governo e della maggioranza che lo sostiene è stata tale da impedire anche che si evitasse tale assurdo conferimento di poteri e il massimo che si è potuto ottenere è stata l'approvazione di un ordine del giorno al Senato in cui il Governo si impegnerebbe a fare solo le modifiche strettamente « consequenziali » nell'esercizio di tale autorizzazione. Un atto di indirizzo privo di ogni valore che denuncia la consapevolezza di legiferare in maniera non corretta.

La mancanza di senso di responsabilità del Governo risulta anche dal fatto che questi non ha fino ad oggi applicato veramente la legislazione vigente in materia. Basta vedere i contenuti delle relazioni semestrali che continuano ad essere generiche, come denunciato da diversi esponenti della XIV Commissione permanente sulle politiche dell'Unione europea. Spesso il Governo non tiene nemmeno conto degli orientamenti espressi dalla Commissione (è avvenuto nel caso dei fondi strutturali). Per questo le previsioni del disegno di legge in discussione, in assenza di una precisa volontà politica, resteranno lettera morta come lo sono state in larga misura le previsioni contenute nella legislazione vigente.

Il Governo ha dimostrato di non essere in grado di rappresentare adeguatamente l'Italia in sede comunitaria non avendo nemmeno la capacità di esprimere una posizione chiara su questioni fondamentali che incidono nel processo di integrazione (un esempio sono le politiche sull'occupazione dove le 35 ore ci pongono al di fuori del quadro comunitario). È necessario difendere il ruolo di controllo del Parlamento sull'operato del Governo in sede comunitaria in quanto, come è noto, nel sistema politico-istituzionale dell'Unione europea i poteri decisionali maggiori spettano al Consiglio dell'Unione europea dove sono presenti gli esecutivi

degli Stati membri e alla Commissione i cui commissari sono eletti sempre dagli esecutivi. Anche dopo Maastricht e Amsterdam, il Parlamento europeo, unica istituzione eletta a suffragio universale e quindi rappresentativa dei cittadini europei, ha un ruolo marginale nei processi decisionali.

Quanto siamo lontani dall'idea di una Europa politica. Quanto europeismo di facciata c'è ancora in Italia! E questi momenti legislativi dimostrano come non vi siano ancora elementi di crescita della nostra coscienza europeista. Per tutte queste considerazioni ribadisco il nostro voto di astensione.

ORESTE ROSSI. Ci apprestiamo a votare il disegno di legge comunitaria per il 1995-1997 e dobbiamo constatare con rammarico che vi sono ben 14 deleghe al Governo: con ciò il Parlamento viene ancora una volta esautorato di parte dei suoi poteri istituzionali.

Noi avremmo voluto che almeno i punti più qualificanti di questo provvedimento fossero ampiamente discussi ed analizzati in quest'Assemblea. Purtroppo il Governo e la maggioranza che lo sostiene considerano il confronto parlamentare superfluo se non inutile e le ragioni e le argomentazioni delle forze di opposizione insignificanti e pretestuose.

Nonostante tutto, per evitare di ritardare ulteriormente il recepimento della legge comunitaria, oggi in quarta lettura alla Camera, i deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania si asterranno dalla votazione.

MARIO PEZZOLI. Alleanza nazionale stigmatizza che si è contingentato il tempo per la discussione dei due provvedimenti che, nell'ambito dell'integrazione europea, hanno una loro dignità parlamentare ed un loro diverso significato politico. Non vi è « *idem sentire* », almeno in questa fase, tra la Presidenza della Camera ed i rappresentanti politici membri della XIV Commissione i quali hanno chiesto, a più riprese, una sessione annuale per dibattere ed approvare i provvedimenti di

carattere europeo di competenza di questo Parlamento.

Relativamente al recepimento delle direttive comunitarie, che è parte fondante della legge comunitaria, il gruppo di alleanza nazionale denuncia che alcune procedure di controllo possono rallentare il processo di recepimento delle direttive comunitarie fin tanto che non si modificherà un meccanismo obsoleto e inadeguato, ed a volte non completamente attuato. Tale questione non è adeguatamente affrontata nella legge comunitaria che dovrebbe prevedere, in tempi brevi, la riforma delle leggi La Pergola e Fabbri in grado di rendere migliore e più efficace la procedura.

Un nuovo metodo di recepimento dovrebbe implicare una maggiore partecipazione del Parlamento, non solo in fase discendente, ma soprattutto in fase ascendente. La normativa presente in questo provvedimento prevede una delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie, escludendo il potere di legislazione del Parlamento, offendendo il ruolo dello stesso ed attuando un plateale abuso delle competenze governative. La Commissione XIV, che nei prossimi mesi assumerà un ruolo interno al Parlamento più forte e decisionale, deve avere un autonomo potere di recepimento dopo aver udito il parere delle Commissioni di merito. Oggi accade esattamente il contrario. La delega legislativa sarebbe anche una soluzione se davvero il Governo fosse puntuale nel tradurre in normative interne quella comunitaria e fosse davvero rispettoso del contenuto delle direttive, ma stando ai precedenti non si può certo stare tranquilli essendo l'Italia, ancora oggi, cronicamente ritardataria nell'attuazione delle direttive CEE, ma anche emanatrice, attraverso il Governo, di tutta una legislazione attuativa non conforme al contenuto della normativa europea.

Relativamente a tale questione, il disegno di legge ne svilisce la portata escludendo il Parlamento dalla fase discendente come da quella ascendente. Il gruppo di Alleanza nazionale considera prioritario l'obbligo di comunicazione al

Parlamento degli schemi dei provvedimenti predisposti dal Governo e ritiene che debbano essere vincolanti i pareri e le osservazioni espresse dalle Camere.

Altro discorso merita la norma del provvedimento relativo al riordino normativo delle materie interessate dalle direttive comunitarie: la razionalizzazione in questo senso non solo garantirebbe il cittadino interessato dai provvedimenti, ma permetterebbe l'adozione di un testo unico che semplifichi la lettura da parte di tutti coloro che sono interessati al processo normativo comunitario discendente su quello nazionale. Analoghe disposizioni erano già contenute nella precedente legge comunitaria che delegava il Governo ad emanare, entro due anni, testi unici delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie: purtroppo a distanza di sedici mesi dalla data di approvazione di quella legge comunitaria il Governo non ha ancora provveduto all'emanazione di alcun testo unico.

A nome del gruppo di alleanza nazionale, pur mantenendo le critiche e le perplessità prima espresse, annuncio il nostro voto favorevole al fine di permettere il licenziamento di una legge che ha

una sua valenza politica in una fase decisiva del processo di integrazione europea. Se oggi non approvassimo tale provvedimento, che è comunque insufficiente nei contenuti, saremmo costretti ad una sesta lettura che comprometterebbe la nostra credibilità a livello europeo.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 20 aprile 1998, nell'intervento del deputato Malentacchi, a pagina 15, seconda colonna, riga quinta, le parole « deficit demografici » si intendono sostituite dalle parole « deficit democratici »;

a pagina 17, prima colonna, riga ottava, la parola « non » si intende soppressa.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 22,10.